



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/02/2011

=====

ADDI' 11/02/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	PORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLORIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTFI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabjana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - ARMENI

DELIBERAZIONE N. 52

Oggetto:

Approvazione dello schema di Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lazio e l'Autorità di Bacino del fiume Tevere per "Lo svolgimento coordinato delle attività necessarie allo sviluppo della pianificazione di Bacino e alla costituzione di un nuovo assetto idraulico della Media Valle del Tevere tra Orte e Castel Giubileo".



**Oggetto:** Approvazione dello schema di Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lazio e l'Autorità di Bacino del fiume Tevere per "Lo svolgimento coordinato delle attività necessarie allo sviluppo della pianificazione di Bacino e alla costituzione di un nuovo assetto idraulico della Media Valle del Tevere tra Orte e Castel Giubileo".

**LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre <sup>2002</sup> ~~2001~~ n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

**VISTA** la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

**VISTO** il DPCM 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Tevere";

**VISTO** il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare il comma 2-bis dell'articolo 170, così come sostituito dall'art. 1 comma 1 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", che stabilisce "nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto";

**VISTA** la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere n. 65 del 3 luglio 1997 recante "Adozione definitiva del Piano di bacino - 1° Stralcio funzionale - Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere da Orte a Castel Giubileo";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1998 - "Approvazione del piano stralcio delle aree a rischio di esondazione del fiume Tevere nel tratto tra Orte e Castel Giubileo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. del 09/11/1998 n. 262;



**CONSIDERATO** che occorre in modo sinergico e concertato operare con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche per il tramite dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere, per ridefinire gli obiettivi nascenti dalle mutate condizioni e secondo gli indirizzi generali che consentano l'evoluzione della pianificazione del PSI e del PAI, in modo che si tenga conto, sulla scorta di quanto è stato integrato e ridefinito con studi ed analisi di settore, dell'evoluzione territoriale sopraggiunta e delle necessità ulteriori di libera espansione delle piene fluviali, in rapporto alle intumescenze del Tevere correlate ai tempi di ritorno duecentennale;

**CONSIDERATO** che tale necessità di aggiornamento della pianificazione deve tenere conto:

1. della possibile ricalibratura delle capacità di invaso costituite dagli invasi artificiali esistenti;
2. delle possibili modificazioni della capacità di invaso ottenibili da nuove opere finalizzate all'accumulo e alla laminazione;
3. delle modificazioni intervenute a seguito dello sviluppo dei fenomeni urbanistici ed edilizi e delle opere di difesa;
4. delle modificazioni indotte o inducibili in conseguenza delle opere di arginatura;

**CONSIDERATO**, infine, che la revisione del Piano PSI deve temperare la mitigazione del rischio idraulico della Capitale e l'esigenza di sviluppo delle comunità rivierasche definendo propedeuticamente le porzioni di territorio esondabile della Media Valle del Tevere, già insediate o insediabili;

**RITENUTO** opportuno che il complesso delle attività, di competenza di vari soggetti pubblici, sia ricondotto a sintesi, nell'ambito di un determinato e specifico strumento funzionale all'esercizio efficace dell'azione amministrativa, per mezzo dell'Accordo di Programma tra pubbliche Amministrazioni, come previsto dall'art. 15 della L. 241/1990, che consenta e promuova:

- il contemperamento di diverse scelte territoriali
- l'individuazione e la realizzazione delle opere di difesa e di compensazione
- la ricalibratura delle capacità di invaso costituite dagli invasi artificiali da rendere disponibili
- la definizione del migliore assetto idraulico corrispondente al mantenimento e/o alla riduzione dell'attuale livello del rischio idraulico per la città di Roma e per le comunità locali della media valle del Tevere
- l'aggiornamento della pianificazione di bacino in base al nuovo e mutato assetto idraulico ed esigenziale;



52 11 FEB. 2011 *rn*

**VISTA** la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere n° 117 del 10/03/2010, recante "Accordo di programma tra Enti finalizzato alla difesa idraulica della Media Valle del Tevere – Piano stralcio P.S.I";

**VISTO** lo schema di Accordo di Programma (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**ATTESO** che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

**DELIBERA**

di approvare lo schema di Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lazio e l'Autorità di Bacino del fiume Tevere per "Lo svolgimento coordinato delle attività necessarie allo sviluppo della pianificazione di Bacino e alla costituzione di un nuovo assetto idraulico della Media Valle del Tevere tra Orte e Castel Giubileo", allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  
Y:\Adozione Accordo  
programma Ambiente\

IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 14 FEB. 2011



ALLEG. alla DELIB. N. 52 *ra*  
DEL ..... 2011 .....

AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO  
IL DIRETTORE  
*Ing. Mauro LASAGNA*

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE**

**REGIONE LAZIO**

**AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE**



**Accordo**

Per :

**Lo svolgimento coordinato delle attività necessarie allo sviluppo della  
pianificazione di Bacino e alla costituzione di un nuovo assetto  
idraulico della Media Valle del Tevere tra Orte e Castel Giubileo.**

**Premesso :**

- quanto espresso e considerato nel corso delle sedute del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere dell'11 marzo e 22 aprile 2009, ai fini della realizzazione delle attività necessarie allo sviluppo della pianificazione di bacino e alla costituzione di un nuovo assetto idraulico della Media valle del Tevere tra Orte e Castel Giubileo.

**Rilevata:**

la necessità di rendere un quadro di riferimento territoriale complessivo aggiornato allo stato attuale e che tenga conto:


- delle esigenze di sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni posti sull'asta del Tevere tra Orte e Roma, come già interessati dai vincoli imposti dal Piano di bacino Ps1;
- della salvaguardia idraulica dei territori a monte di Roma;
- della salvaguardia della attuale naturale capacità di laminazione della piena del Tevere, come assicurata dalla valle del Tevere tra Orte e Roma;
- dello stato delle infrastrutture programmate e in corso di realizzazione nella fascia interessata dalla esondazione del Tevere tra Orte e Castel Giubileo;
- della coerenza costante e continua tra gestione del rischio idraulico e progressione delle attività di realizzazione di infrastrutture e opere edilizie.

**Atteso che:**

la Regione Lazio, quale Ente territoriale competente, deve impegnarsi per una attività coordinata che contempli la progettazione delle infrastrutture stradali e delle loro possibili varianti anche ai fini idraulici, della progettazione esecutiva delle opere proprie di messa in sicurezza, della progettazione delle connesse "casse di espansione", nonché delle attività di "concertazione" per individuare le destinazioni delle diverse zone comprese nella fascia inondabile tra Orte e Castel Giubileo.

per la grande complessità del quadro di riferimento idraulico territoriale, definito dal Ps1 come connesso con le possibili modifiche in funzione degli studi di assetto condotti dalla Regione Lazio e con la realizzazione delle difese idrauliche, risulta necessaria una forte correlazione tra le questioni di carattere idraulico-territoriale e le diverse possibili fasi di realizzazione delle opere, anche per successi stralci esecutivi, e che, quindi, è necessario individuare uno strumento



- 
1. Definizione delle condizioni di riferimento all'attualità dello stato territoriale di partenza.
2. Inquadramento concertato delle zone interessabili da possibile difesa (arginature) anche in relazione con l'evoluzione del quadro infrastrutturale e con quanto previsto con il Ps1.
3. Definizione delle aree da proteggere in via prioritaria.
4. Individuazione concertata delle aree da destinare a "cassa di espansione alternativa" secondo il processo metodologico approvato con lo Studio redatto dalla Regione Lazio sull'assetto della Media Valle.
5. Redazione di studi di dettaglio delle condizioni idrologiche e idrauliche di riferimento secondo gli "standards" definiti dall'Allegato Tecnico del parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del 19 marzo 2008.
6. In stretta dipendenza con quanto previsto nella successione delle procedure indicate dal punto 2) al punto 5), verifica del conseguimento di migliori livelli di rischio idraulico (per la città di Roma e per le comunità locali) conseguenti alle nuove opere proposte, tramite affidabili modelli idraulici.
7. Verifica del miglioramento dei preesistenti regimi idraulici a monte e valle delle singole opere.
8. Redazione dei progetti esecutivi delle opere idrauliche.
9. Redazione dei piani di gestione delle opere idrauliche e delle relative procedure operative.
10. Ridelimitazione e ripermetrazione delle aree esondabili come interessate da eventi ultracentennali.
11. Riclassificazione delle aree e aggiornamento della pianificazione di bacino.

### **Art. 3 – Competenze degli Enti**

3.1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Accordo, secondo quanto specificato all'art. 2, gli Enti sottoscrittori avranno le competenze di seguito specificate.

L'Autorità di Bacino provvede:

1. a verificare, anche con il supporto di specifiche commissioni, le condizioni idrauliche ed idrologiche di riferimento, nonché i risultati dei modelli idraulici per la definizione dei complessivi livelli di rischio, come conseguenti alle scelte progettuali;
2. a predisporre gli atti documentali per l'aggiornamento progressivo del piano Ps1, operando in modo coordinato con le varie possibili fasi esecutive.

La Regione provvede:

1. alla concertazione con gli Enti Locali, per definire le scelte territoriali;
2. all'affidamento degli studi dei modelli e delle attività per la redazione dei progetti esecutivi;
3. all'affidamento dei lavori per la costruzione delle opere e dei relativi collaudi tecnici delle strutture e del loro funzionamento secondo i rispettivi progetti di gestione;
4. ad assicurare il costante coordinamento delle attività di competenza con le risultanze e gli stati dell'aggiornamento della pianificazione di bacino.

### **Art. 4 – Vigilanza sulla esecuzione delle attività**

4.1 Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo stabiliscono di istituire un Collegio specifico per il monitoraggio e verifica delle attività di cui all'art.2 .

Tale Collegio è costituito da due membri per ciascun Ente sottoscrittore e da un rappresentante del



IL DIRETTORE  
Ing. Mauro LASAGNA

Ministero dell'Ambiente, per assicurare il coordinato svolgimento delle attività con la funzione dello stesso Ministero in sede di istruttoria per l'aggiornamento della esistente pianificazione di bacino.

4.2 Detto collegio dovrà riferire periodicamente circa lo stato di avanzamento delle attività al Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere.

4.3 Le funzioni di Presidente del Collegio saranno assunte a turno, per un periodo di sei mesi, da ciascun componente del Collegio.

**Art. 5 - Attuazione**

5.1 Oltre a quanto specificamente previsto dal presente Accordo, nel rispetto dei principi di collaborazione e non aggravio del procedimento, di cui alla L. n. 241/1990, gli Enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:

- a) collaborare attivamente con gli altri soggetti in futuro, coinvolti in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale;
- b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;
- c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi; a tal fine concordano, in considerazione della lunghezza della procedura e dell'urgenza dell'Accordo approvato, di applicare una riduzione alla metà dei termini previsti dalla L. n.241/90 e/o dalle leggi/regolamenti relativi ai singoli procedimenti;
- d) rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.), relativo alla realizzazione degli interventi ed all'attuazione degli impegni assunti, ciò in ogni fase e tempo e quale che ne sia la causa fino alla loro completa attuazione.

**Art. 6 - Tempi per la realizzazione delle attività - Durata dell'Accordo**

La durata del presente accordo è fissata in anni due decorrenti dalla relativa sottoscrizione, tempo in cui le parti si impegnano a completare le attività previste e concordate. Eventuali proroghe temporali, esclusivamente dipendenti dal mancato raggiungimento delle finalità previste dall'art. 1, saranno oggetto di specifico accordo fra le parti.

per la Regione Lazio

per l'Autorità di bacino del Fiume Tevere

per il Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare

